

# Regolamento di Istituto

## ***PARTE PRIMA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI***

L'Istituto Superiore "Vanvitelli-Stracca-Angelini" di Ancona, dotato di autonomia amministrativa e di personalità giuridica, funziona secondo le norme contenute nel D.P.R. n°416 del 31/05/74 e Testo Unico sull'Autonomia e successive.

Gli Organi Collegiali preposti alla gestione, regolarmente costituiti nell'ambito dell'Istituto sono:

- a) I Consigli di Classe;
- b) Il Collegio dei Docenti;
- c) Il Consiglio d'Istituto;
- d) Il Comitato Scientifico Didattico
- e) Il Comitato di valutazione del servizio prestato dagli insegnanti.

### **Art. 1 - Attività degli Organi Collegiali**

L'Istituto si impegna a far funzionare gli Organi Collegiali realizzando al massimo la possibilità di una effettiva partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Istituto e lo svolgimento dell'attività stessa in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.

### **Art. 2 - Periodicità delle riunioni degli Organi Collegiali**

Il Consiglio d'Istituto si riunisce come stabilito dal proprio regolamento.

Il Collegio dei Docenti si riunisce come stabilito dall'art 4 del DPR 31/5/74 n. 416 e seguenti.

Il Consiglio di Classe si riunisce in seduta ordinaria, in ogni caso previsto dal DPR n. 389 del 23/8/88 art. 14 e seguenti e in via straordinaria:

- a) ogni qualvolta il Capo d'Istituto lo ritenga opportuno,
- b) su richiesta di una delle sue componenti (genitori, docenti e alunni);
- c) su richiesta di almeno due terzi di tutti i Docenti;
- d) su richiesta del Consiglio d'Istituto e/o della Giunta Esecutiva;
- e) su richiesta del Collegio dei Docenti.

### **Art. 3 - Convocazione degli Organi Collegiali**

La convocazione degli Organi Collegiali è fatta dal rispettivo Presidente con dichiarazione dei punti all'ordine del giorno; essa deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione.

Il presidente di ogni Organo Collegiale può, per gravi motivi d'urgenza, decidere convocazioni in deroga al comma precedente.

#### **Art. 4 - Verbale delle riunioni degli Organi Collegiali**

Di ogni riunione è redatto processo verbale, su apposito registro a pagine numerate, da predisporre nell'ambito della riunione stessa o, nel caso ciò non fosse possibile, almeno tre giorni prima della riunione successiva e messo in visione.

Il processo verbale, una volta redatto, viene letto dal Segretario verbalizzatore al termine della seduta stessa o all'inizio della riunione successiva, per le approvazioni di legge.

Il segretario verbalizzatore cura la trasmissione degli stralci di verbale, di cui l'organo deliberante ritenga necessaria la comunicazione al Capo d'Istituto, che lo trasmetterà agli Organi Collegiali per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 5 - Il Consiglio di Classe**

Il C.d.C. è composto dai docenti della classe, dai rappresentanti dei genitori (due) e degli alunni (due), membri eletti. Resta in carica un anno.

Esso rappresenta il nucleo di base dell'Istituto e dell'attività educativa; ad esso competono le proposte di programmazione didattica e educativa; ha la facoltà di chiedere la partecipazione di tutti i genitori e/o di tutti gli alunni.

Il Consiglio di Classe (tranne quello relativo allo scrutinio dei voti) si articola in due momenti:

- il primo, ristretto alla sola componente docente, attua la verifica dei risultati del lavoro educativo e concorda le strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi,
- il secondo, allargato alle rappresentanze dei genitori e degli studenti, contribuisce al miglioramento dell'azione educativa sentite le esigenze delle varie parti.

#### **Ordine del giorno del Consiglio di Classe**

Hanno diritto di inserire argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di Classe:

- a) il Dirigente Scolastico
- b) i singoli membri del Consiglio di Classe;
- c) il Collegio dei Docenti;
- d) il Consiglio d'Istituto;
- e) l'Assemblea di Classe degli studenti;
- f) l'Assemblea di Classe dei genitori.

#### **Compiti del Consiglio di Classe**

Il Consiglio di Classe, ristretto alla sola componente docente, propone, nel rispetto della libertà d'insegnamento, l'attività didattica dei propri componenti, al fine di favorire l'inserimento dei programmi delle singole materie in un quadro educativo univoco e di stabilire una linea di accordo sui metodi di lavoro e valutazione, nel quadro delle direttive stabilite dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di Classe può formulare un programma sperimentale come previsto dal DPR 31/5/'74 n.419 art. 2; esso lo invia per l'approvazione al Collegio dei Docenti che, sentito il Consiglio d'Istituto, lo approva o lo respinge con motivata deliberazione.

Il Consiglio di Classe ristretto segue il profitto e l'andamento disciplinare della classe prendendo o proponendo le iniziative opportune; esso fa in modo che il momento delle singole valutazioni periodiche sia l'atto conclusivo di un metodo di analisi adottato collegialmente durante tutto l'arco dell'anno.

Il Consiglio di Classe verifica l'andamento dei ritardi e delle assenze e ne corresponsabilizza alunni e genitori.

#### **Art. 6 - Il Collegio dei Docenti**

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale insegnante in servizio nella scuola. Resta in carica un anno.

Il Collegio è convocato ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne fa richiesta, compatibilmente con il monte orario annuale disponibile.

E' indispensabile che il corpo docente stabilisca un'atmosfera collaborativa e rispettosa per permettere un ordinato svolgimento dei lavori.

Ogni seduta deve essere organizzata in modo tale che siano esplicitati:

- l'ordine del giorno;
- la durata prevista;
- le delibere da approvare;
- il materiale esplicativo sulle delibere deve essere consegnato con largo anticipo;
- eventuali aggiornamenti devono essere concordati e comunque rispettare i tempi previsti.

Esso ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa, provvede all'adozione dei libri di testo, propone programmi di sperimentazione, promuove l'aggiornamento dei docenti, elegge le Funzioni-Obiettivo e i membri del comitato di valutazione, fornisce indicazioni al Dirigente Scolastico sui nominativi da prendere in esame per la scelta dei collaboratori sui membri delle varie commissioni, dei vari comitati, dei responsabili di laboratorio.

#### **Art. 7 - Il Consiglio di Istituto**

\* **Il funzionamento** del Consiglio è regolato dal D.P.R. 31.5.1974 n. 416, e dal T.U. (D.L. 297 del 16/4/94)

\***Il Consiglio d'Istituto** è composto dal Dirigente Scolastico ( di diritto) e dai rappresentanti dei docenti, del personale ATA, dei genitori e degli alunni, eletti dalle rispettive componenti; ha durata triennale salvo che per la componente alunni rinnovata annualmente.

Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo dell'Istituto. Ha potere deliberante su proposta della Giunta per quanto concerne la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie:

regolamento interno, funzionamento biblioteca, uso attrezzature culturali didattiche e sportive, vigilanza alunni; acquisto, rinnovo, conservazione di attrezzature tecnico scientifiche e sussidi didattici; adattamento

calendario scolastico; criteri per la programmazione educativa; criteri per la programmazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero e sostegno, libere attività complementari, visite guidate, viaggi di istruzione); promozione di contatti con altre scuole per scambi e collaborazione; partecipazione ad attività culturali sportive e ricreative di interesse educativo; iniziative assistenziali. Altresì indica criteri per la formazione delle classi, adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale dell'Istituto e stabilisce i criteri per i servizi amministrativi.

Esercita funzioni in materia di sperimentazione, aggiornamento e competenze nell'uso delle attrezzature e dell'edificio scolastico; delibera iniziative per educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico alla sua competenza.

Designa un Docente quale componente della Commissione di Garanzia.

Ratifica le nomine della Commissione di Garanzia.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri eletto a maggioranza assoluta tra i genitori degli alunni.

Ogni componente ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'Ordine del Giorno della seduta successiva, purchè di competenza del Consiglio.

Non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli iscritti all'O.d.G., salvo che non si decida diversamente all'unanimità dei componenti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio elegge al suo interno una Giunta Esecutiva.

#### **\*Elezioni e compiti della Giunta Esecutiva**

La G.E. eletta dal Consiglio di Istituto è composta dai rappresentanti eletti per ciascuna componente come da normativa, nonché dal Capo d'Istituto, che la presiede, e dal Dirigente Amministrativo che funge da segretario, entrambi di diritto. La Giunta Esecutiva predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha competenza per i provvedimenti disciplinari.

#### **\*Elezioni e compiti della Commissione di Garanzia**

La Commissione di Garanzia, di cui all' art.5, comma 1, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 21/11/07 n° 235), è composta da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

La Commissione resta in carica per la durata di un intero anno scolastico, riunendosi quando necessario. La convocazione della Commissione (anche tramite fonogramma) viene effettuata almeno tre giorni prima della riunione.

La Commissione esprime il proprio parere all' unanimità o a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse sulle sanzioni disciplinari e anche sui conflitti che sorgano all' interno della scuola che sorgano in merito all' applicazione del D.P.R. 21/11/07 n° 235, (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria).

**\* Relazione annuale**

La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 6 ultimo comma del D.P.R. 31/5/1974 n° 416, è predisposta nel mese di ottobre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto nella sua prima convocazione ordinaria annuale e comunque al termine del mandato, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata dal Dirigente Scolastico al Provveditore agli Studi ed al Consiglio scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

**\* Pubblicità degli atti**

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 17 del D.P.R. 31/5/1974 n°416, deve avvenire mediante affissione, in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate ed approvate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio in cui le suddette deliberazioni sono state approvate. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.

I verbali sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque, avendone interesse, ne faccia motivata richiesta scritta.

La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone la affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti questioni di persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

**Art.- 8 Il Comitato Tecnico -Scientifico**

E' composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Può stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza

professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico - scientifico risulta così composto:

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Guidi

Docenti: Prof.sse Giuliani, Pianelli, Vecchietti E.

#### **Art- 9 Il Comitato di Valutazione del servizio prestato**

Il Comitato per la Valutazione è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da quattro docenti eletti membri effettivi e da due docenti membri supplenti. Il comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne fanno richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo. Resta in carica un anno.

#### **Art- 10 Istruzione Domiciliare**

Il servizio di Istruzione Domiciliare può essere erogato nei confronti degli alunni che, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

## **PARTE SECONDA IL CAPO D'ISTITUTO**

### **Art. 1- Apertura della sede agli alunni**

All'inizio di ogni anno scolastico, il Capo d'Istituto dispone, con ordine di servizio, l'orario di apertura della sede agli alunni.

### **Art. 2 - Giustificazione delle assenze e ritardi degli alunni**

Il Capo d'Istituto provvede a giustificare, anche a mezzo di delegati, le assenze e ritardi degli alunni. Il docente prende nota del provvedimento sul registro di classe.

### **Art. 3 - Comunicazione ai genitori degli alunni e convocazione degli stessi.**

Il Capo d'Istituto, di propria iniziativa, o su richiesta del Consiglio d'Istituto e/o del Collegio dei Docenti e/o del Consiglio di Classe o di un insegnante, invia comunicazione al genitore, o a chi esercita la potestà parentale, o convoca lo stesso a colloquio in ordine al profitto, al comportamento o ad altri dati relativi all'alunno.

Nel caso di convocazione il Capo d'Istituto deve possibilmente tenere conto dell'orario di lavoro della persona convocata.

Se il convocato non si presenta al colloquio sarà preso comunque, per tale specifico fatto, provvedimento a carico dell'alunno.

### **Art. 4 - Formazione delle classi**

Nel rispetto della normativa in vigore, visti i criteri generali indicati dal C.d.I. in vigore nella nostra scuola, il Dirigente Scolastico, al termine delle iscrizioni, procede alla formazione delle classi curando l'omogeneità delle medesime.

### **Art. 5 – Criteri di assegnazione dei docenti alle classi**

L'assegnazione delle classi ai docenti è fatta dal Capo di Istituto, tenuto conto dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto. Tali criteri possono essere così riassunti: il Dirigente scolastico, nel rispetto della continuità didattica, dell'acquisizione nei corsi sperimentali, della dichiarazione di competenza e disponibilità, assegna i docenti ai corsi nel seguente modo:

- a) assegnazione delle cattedre ordinarie prioritariamente rispetto alle cattedre orario, poi sulla base della graduatoria interna.
- b) rispetto della composizione delle cattedre ordinarie senza arbitrarie modifiche, salvo richiesta scritta specifica di tutti i docenti interessati.
- c) sulle cattedre vacanti per pensionamenti o trasferimenti, la copertura avverrà su domanda in base all'anzianità di servizio a parità di disponibilità e con gradualità.
- d) rispetto delle classi di concorso previste dalla sperimentazione in atto.

#### **Art. 6 - Orario di lezione e di servizio dei Docenti**

Nel rispetto della normativa in vigore, sentite le proposte formulate dal Collegio dei Docenti, ascoltate le richieste che dovessero pervenire dagli insegnanti, dalle assemblee degli studenti, dalle assemblee dei genitori, il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri sulla base dei quali il Capo d'Istituto procede alla formulazione dell'orario di servizio e di lezione del personale docente.

L'orario di lezione e di servizio dei Docenti va ispirato, il più largamente possibile, alle esigenze didattiche e del funzionamento del servizio scolastico nel suo insieme.

Qualora se ne presenti la necessità, per esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico può apportare modifiche temporanee all'orario di lezione e di servizio. Tali modifiche vanno portate tempestivamente a conoscenza degli interessati e annotate sul registro di classe.



## **PARTE TERZA IL PERSONALE DOCENTE**

### **Art. 1 - Doveri del personale docente**

Il Personale Docente è tenuto:

- a) a prestare servizio come previsto dell'art.88 del DPR 31/5/74 n. 417 e relative circolari applicative, nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- b) a recarsi in aula 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni nella prima ora di servizio;
- c) a trasferirsi nella classe successiva con la massima sollecitudine al segnale di fine lezione.

### **Art. 2 - Controllo delle assenze e dei ritardi degli allievi**

Al Docente della I ora di lezione spetta il controllo e la vidimazione giornaliera delle assenze e dei ritardi degli alunni con relativa annotazione sul registro elettronico.

Parimenti egli prende nota dei provvedimenti giustificativi del Capo d'Istituto.

### **Art. 3 - Compiti di sorveglianza all'interno dell'Istituto**

Il docente, anche non espressamente incaricato, è tenuto a intervenire, in qualunque momento su alunni propri e non propri, quando accerti infrazioni che rechino turbamento al regolare andamento della convivenza civile nell'ambito della classe o dell'istituto.

Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente di turno deve vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Quanto sopra vale con riferimento a tutti gli studenti e non solo delle proprie classi.

### **Art. 4 – Rapporti Scuola-Famiglia**

I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti.

Gli incontri generali Scuola-Famiglia vengono programmati dal Collegio dei Docenti in numero non inferiore a due. I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente-genitori si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei docenti. Per accedere ai colloqui, i genitori/tutori dovranno obbligatoriamente prenotarsi con l'insegnante tramite il libretto delle assenze, nella parte "Comunicazione scuola – famiglia".

### **Art. 5 - Assemblee sindacali e sciopero del Personale Docente.**

Durante lo svolgimento delle assemblee sindacali in orario di servizio o durante gli scioperi, gli Insegnanti che non intendono parteciparvi sono tenuti a svolgere il loro normale servizio. Resta valida la normativa prevista dai CCNL e CCNI.

.

## **PARTE QUARTA GLI ALUNNI**

### **Art. 1- Inizio delle lezioni**

L'ingresso degli studenti è consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, nell'atrio della scuola o in aula.

Il personale ausiliario provvederà alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo dell'insegnante.

In caso di maltempo o di necessità l'ingresso degli studenti nell'atrio è consentito prima dell'orario fissato.

Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento serio e responsabile. Non devono danneggiare gli arredi e il materiale scolastico e mantenere pulite le aule ed i locali di uso comune.

### **Art. 2 – Ritardi, uscite anticipate e entrate posticipate degli allievi**

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,05.

L'ingresso in aula di allievi in ritardo è consentito:

sino alle ore 8,10 su autorizzazione del docente della 1<sup>a</sup> ora;

dopo le 8,10 su autorizzazione esclusiva del Dirigente Scolastico, dei Collaboratori del Dirigente Scolastico o personale delegato. Tale ritardo dovrà, comunque, essere giustificato l'indomani dal genitore o da chi esercita la potestà parentale.

Gli allievi ritardatari non ammessi in aula devono sostare al piano della Presidenza e saranno ammessi al termine della prima ora di lezione.

Nel rispetto dell'attività didattica, non è consentita l'entrata degli alunni maggiorenni dopo la seconda ora.

In casi eccezionali e debitamente documentati, si potrà derogare su valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Per tutti gli alunni, ritardi reiterati non giustificati sono da considerarsi violazione dei doveri degli studenti ai sensi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

### **Art. 3 - Assenze degli allievi - Regolamento applicativo limite delle assenze**

Ai sensi del DPR 122/2009, l'art. 14 c. 7 dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

#### **3. 1. Calcolo della percentuale di assenze**

Il totale delle assenze, da raffrontare al monte ore complessivo, va calcolato come somma delle assenze determinate separatamente nelle varie discipline, tenendo conto anche delle entrate e delle uscite fuori orario.

Eventuali gravi situazioni di assenza, evidenziate in una o più discipline, saranno gestite nell' ambito della valutazione disciplinare e potranno anche comportare, in mancanza di elementi valutativi adeguati, la assegnazione di "Non Classificato".

### **3. 2. Assegnazione di "Non Classificato" allo scrutinio finale**

La assegnazione di "Non Classificato", anche in una sola disciplina, allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e la automatica "non ammissione".

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento sulla valutazione, prima di assegnare la valutazione di "Non Classificato", il Consiglio di Classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno scolastico.

### **3. 3. Tipologie di assenze per assegnazione di deroga**

In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano:

a.1 gravi motivi di salute adeguatamente documentati:

- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;

a.2 gravi motivi personali e/o di famiglia. I gravi motivi personali o familiari possono riguardare: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, grave disagio socio-culturale certificato dai servizi.

Ai sensi di quanto citato in premessa, tutte le motivazioni vanno esplicitate e documentate.

a.3 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

a.4 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

b. inserimento tardivo, in corso di anno scolastico, per gli alunni stranieri provenienti da altra nazione.

c. ritorno temporaneo nel proprio paese di origine, motivato da inderogabili motivi di famiglia, per gli studenti stranieri.

d. problemi di lavoro per i soli studenti del corso serale.

A quegli studenti i cui impegni lavorativi impongono, sistematicamente, un ritardo nell'ingresso alle lezioni si riconosce un credito alle esperienze di lavoro, certificate e documentate, pari a 2 settimane di frequenza scolastica (50 h. per il corso ragionieri e 56 h. per il corso geometri) in analogia al progetto di alternanza scuola/lavoro attivato, nell'ambito della flessibilità del 20%, per i corsi diurni.

Inoltre, in caso di superamento del tetto di assenze del 25%, lo studente, laddove per i progetti di alternanza scuola/lavoro abbia svolto un numero maggiore di ore rispetto all' effettivo orario curricolare,

potrà utilizzare tali ore eccedenti come un "bonus" da scomputare nelle assenze legate alle materie di indirizzo.

Altre situazioni particolari di assegnazione di deroga, non contemplate ai commi precedenti, potranno essere prese in considerazione, su proposta del Consiglio di Classe, per la valutazione del Collegio Docenti.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e spetta a tutti i docenti il controllo giornaliero delle assenze degli alunni con relativa annotazione sul registro di classe.

Gli allievi assenti sono riammessi alle lezioni dietro presentazione di giustificazione scritta dal genitore o di chi esercita la potestà parentale.

Infine, resta precisato che, anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni assenti.

#### **Art. 4 - Giustificazioni degli allievi**

Le assenze e i ritardi vanno giustificati, su apposito libretto rilasciato dall'Istituto, nello stesso giorno del rientro o, per i ritardi, nel giorno successivo.

L' alunno che al rientro dopo l' assenza o il ritardo non presenti la giustificazione è ammesso alle lezioni; se non provvederà a giustificare entro i successivi due giorni potrà essere ammesso in classe solo dal Dirigente scolastico o dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Il libretto viene rilasciato nelle mani del genitore, o di chi esercita la potestà parentale, che lo firma alla presenza del Capo d'Istituto o di personale incaricato.

Gli alunni maggiorenni, dopo aver depositato la firma in segreteria, hanno diritto di motivare personalmente assenze e ritardi e di sottoscrivere le varie richieste; la scuola, comunque, continuerà a mantenere i consueti rapporti con la famiglia salvo specifico diniego scritto dello stesso studente.

Gli alunni maggiorenni sono tenuti al possesso del libretto, di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di smarrimento o qualora vengano esaurite le sezioni assenze o entrate/uscite del libretto personale, l'alunno si rivolgerà alla segreteria didattica per il duplicato previo pagamento di un contributo suppletivo pari a euro 5,00 (cinque).

Il duplicato dell'alunno minore dovrà essere ritirato dal genitore o da chi esercita la potestà parentale.

Quando le assenze risultino superiori a cinque giorni consecutivi è necessario giustificare direttamente dal Dirigente Scolastico e:

- se l' assenza è dovuta a malattia occorre presentare apposito certificato medico contenente la dichiarazione della possibilità di frequentare le lezioni;
- se l'assenza non è dovuta a malattia, non necessita la certificazione medica purchè l' assenza sia adeguatamente motivata dalla famiglia e ne sia stata data preventiva comunicazione alla scuola.

#### **Art. 5 - Uscita anticipata o entrata posticipata delle classi rispetto all' orario di lezione**

Il Capo di Istituto, in caso di inderogabile necessità di servizio, può autorizzare la classe all'uscita anticipata o all' ingresso posticipato, rispetto al normale orario delle lezioni, avvertendo, almeno con un giorno di

preavviso, la scolaresca che è tenuta a darne comunicazione ai genitori o a chi esercita la potestà parentale, tramite la compilazione della parte "Variazione di orario" del libretto delle assenze. Si invita il docente che legge tale provvedimento a farne annotazione sul registro di classe.

Il Capo d'Istituto, in caso di necessità, può consentire alle classi, composte di tutti maggiorenni, di uscire prima del termine delle lezioni.

Il Capo d'Istituto, o un suo delegato, consente l'uscita di un alunno minorenni esclusivamente su intervento personale del genitore o di chi esercita la potestà parentale; annota sul registro di classe il permesso accordato al genitore o a chi esercita la patria potestà parentale registrandone gli estremi.

Oltre il sedicesimo permesso per ingressi o uscite fuori orario o oltre la ventesima assenza il "Libretto Personale" dell' alunno verrà ritirato e sarà data comunicazione ufficiale alle famiglie degli alunni minorenni.

L'alunno si rivolgerà alla segreteria didattica per il duplicato previo pagamento di un contributo suppletivo pari ad € 5,00.

Il duplicato dell'alunno minore dovrà essere ritirato dal genitore o da chi esercita la potestà parentale.

Il Consiglio di Classe, inoltre, valuterà se il comportamento dell' alunno costituisca negligenza o turbativa sanzionabile a norma del successivo art. 10.

Le richieste di uscita anticipata, sia per gli alunni minorenni che per quelli maggiorenni, vanno presentate in segreteria prima dell' inizio delle lezioni o al massimo entro la prima ora di lezione.

#### **Art. 6 - Uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni**

E' fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula prima e dopo l'intervallo, se non eccezionalmente; in questo caso essi debbono rientrare al più presto in aula senza sostare per i corridoi. Non più di un alunno per volta potrà assentarsi dall'aula. La responsabilità ricade sul docente se consente l'uscita di più di un alunno per volta.

Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dall'aula e fermarsi nei corridoi e nell'area esterna di pertinenza della scuola.

Durante il cambio dell'ora sono tenuti a rimanere nell'aula ed attendere l'arrivo dell'insegnante mantenendo un comportamento responsabile che non rechi disturbo alle altre classi.

#### **Art 7- Accompagnamento degli alunni fuori dall'Istituto**

Quando lo svolgimento dell'attività didattica richiede lo spostamento dall'Istituto ad altra sede, gli alunni sono accompagnati dall'insegnante in servizio e/o da un insegnante a disposizione e/o da personale ausiliario.

Durante lo spostamento gli alunni sono obbligati a restare vicino all'accompagnatore.

#### **Art. 8 -Diritti degli alunni**

Gli studenti hanno diritto:

- a) ad una formazione culturale qualificata che valorizzi le inclinazioni personali;
- b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;

- c) a formulare richieste e sviluppare temi liberamente scelti comunque attinenti ad un concreto “iter culturale”;
- d) a realizzare iniziative autonome in conformità all’offerta formativa;
- e) ad attivare un dialogo collaborativo con il Dirigente Scolastico e con i docenti al fine di realizzare scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi scolastici e organizzazione;
- f) ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che permetta di migliorare il rendimento;
- g) ad esprimere le proprie opinioni – mediante una consultazione – nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante nell’organizzazione della scuola;
- h) alla “libertà di apprendimento” nonché ad esercitare scelte autonome fra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive offerte dalla scuola;
- i) all’accoglienza e alla tutela della vita culturale e religiosa; si possono altresì realizzare attività interculturali;

ad una adeguata strumentazione tecnologica e ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, a servizi di sostegno, promozione della salute e assistenza psicologica.

#### **Art. 9 – Doveri degli alunni**

Gli studenti sono tenuti:

- a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni scaturiti dalle attività didattiche e culturali proposte dal Consiglio di Classe;
- b) ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c) *ad avere un comportamento corretto e coerente con il luogo in cui si trovano*
- d) ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi scolastici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- e) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;
- f) a condividere la responsabilità di mantenere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- g) divieto di utilizzo dei cellulari (vedi integrazione al Regolamento di Istituto);
- h) divieto di fumo (vedi integrazione al Regolamento di Istituto)

#### **Art. 10 - Infrazioni**

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri di cui al precedente articolo 9 del presente Regolamento e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- a) Rapporti interpersonali, rispetto formale dell’autorità, riconoscimento e rispetto della dignità della persona:**
  - atteggiamento irrispettoso verso il capo d’istituto, verso i docenti e verso il personale tutto della scuola;

- atteggiamento aggressivo o discriminatorio verso i compagni;
- tendenza a schernire e a bersagliare con scherzi pesanti determinati compagni;
- insulto rivolto ad un compagno di classe che è ferito nella sua dignità;
- azione sobillatrice volta a demoralizzare e ad emarginare qualcuno;
- discriminazione culturale, etnica, religiosa e di genere nei confronti di compagni/e;
- ricorso e/o abitudine al turpiloquio;
- offesa al senso del pudore e/o al sentimento religioso;
- abitudine all'azione violenta che mette a repentaglio l'incolumità della persona.

**b) Frequenza, puntualità e rispetto degli orari, assolvimento dei compiti e degli impegni di studio:**

- frequenza irregolare; mancata puntualità e mancato rispetto degli orari d'inizio lezioni e di ripresa delle stesse (non dovuti a causa di forza maggiore); eccessiva richiesta di permessi d'ingresso posticipato o di uscita anticipata;
- astensione ingiustificata, individuale o collettiva, dalle lezioni;
- interruzione di attività didattica o impedimento ad altri di fruirne;
- reiterato mancato assolvimento di compiti e incarichi assegnati;
- grave negligenza nell'applicazione e nell'impegno di studio, segnata anche da assenze mirate.

**c) Rispetto delle regole della scuola in quanto comunità educante e correttezza di comportamento nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri in ogni ambiente utilizzato per la formazione e l'apprendimento, per lo studio individuale, per le attività integrative, per la ricreazione e il ristoro:**

- disturbo alla lezione, disattenzione, distrazione propria e dei compagni, studio di altre materie, letture sottobanco;
- interventi disordinati o partecipazione caotica al dialogo educativo e alle discussioni;
- uso di i-pod, lettore MP3, video games e altri apparecchi tecnologici durante la lezione;
- accensione ed uso di cellulari, di mini computer, di palmari ed altri strumenti informatici durante l'attività didattica e loro utilizzo sia come supporto illecito in occasione di prove scritte che per filmare, registrare, fotografare durante le attività didattiche, senza autorizzazione;
- accesso abusivo a sistemi informatici o telematici;
- mancato rispetto delle norme specifiche che regolano l'utilizzazione di strutture ed ambienti formativi speciali, quali laboratori, biblioteca, aula polifunzionale, palestra;
- danni arrecati intenzionalmente o per comportamento irresponsabile a macchinari, sussidi didattici e, più in generale, al patrimonio della scuola;
- scorrettezza, disturbo, confusione durante le attività svolte in sala conferenze;
- comportamenti incivili, violazione della legge anti-fumo e delle più elementari norme igieniche ed ecologiche nell'uso di ambienti scolastici interni ed esterni;
- mancata osservanza delle regole per il corretto uso del cortile e del parcheggio interno;
- mancata osservanza del divieto di fumo in tutti gli spazi di pertinenza dell'Istituto, interni ed esterni;
- uso e spaccio di sostanze psicotrope;

- uso scorretto dei distributori di merende e di bevande;
- accesso al bar in orario non consentito, abusi e comportamenti scorretti nei suoi locali.

**d) Corresponsabilità degli alunni nell'accoglienza e nella cura dell'ambiente scolastico, come fattore di qualità della vita della scuola:**

- incuria dei locali scolastici, del decoro dell'aula, dell'ordine dei banchi e degli zaini;
- mancata osservanza delle norme igieniche nelle aule e nei bagni;
- disattenzione alla pulizia dei pavimenti e dei banchi;
- danni e imbrattature alle pareti, alle sedie, ai banchi e ad altre suppellettili;
- lancio di oggetti e uso scorretto dei contenitori per la raccolta differenziata;
- danni agli infissi e ai termosifoni;
- mancato rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici.

**e) Osservazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto:**

- mancata osservanza delle fondamentali norme di sicurezza;
- comportamenti contrari alla propria e all'altrui incolumità;
- imprudenza nell'uso di sostanze ed apparecchiature pericolose;
- atteggiamenti individualistici e negligenza nel corso delle prove d'evacuazione;
- atteggiamenti volti a favorire l'ingresso di estranei negli ambienti scolastici.

**f) Comportamento in occasione di esperienze didattico-formative condotte all'esterno dell'ambiente scolastico abituale (visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi, stage, assemblee studentesche):**

- infrazione delle regole stabilite dal Docente accompagnatore o dalla ditta di trasporto;
- comportamento pericoloso per la propria e per l'altrui incolumità;
- danni arrecati al mezzo di trasporto;
- danni arrecati alle strutture di accoglienza o ai luoghi culturali meta di visita;
- comportamento scorretto degli alunni, tale da compromettere il buon nome della scuola;
- trasgressione delle regole e degli orari fissati dagli accompagnatori.

**Art. 11 Sanzioni disciplinari e loro impugnazione (art. 4 DPR 21.11.07 n. 235)**

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della



situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l' allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l' esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

**a) Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si assegnano le seguenti sanzioni disciplinari:** (Regolamento approvato con Regio Decreto 4 maggio 1925 n° 653 – art. 19 comma 2)

- 1 ammonizione privata o in classe, inflitta dal professore;
- 2 allontanamento dalla lezione, inflitta dal professore
- 3 annotazione sul registro di classe, inflitta dal professore
- 4 ammonizione sul registro di classe, inflitta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
- 5 sospensione da 1 a 3 giorni, inflitta dal Consiglio di Classe

**b) Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:**

- 6 sospensione dalle lezioni per un periodo da 4 a 15 giorni di competenza del Consiglio di Classe.

**c) Per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o in caso di pericolo per l' incolumità delle persone:**

- 7 sospensione dalle lezioni per un periodo anche superiore a quindici giorni e, comunque, commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo, di competenza del Consiglio di Istituto.

Nel rispetto del Regolamento degli Studenti e delle Studentesse contro le sanzioni disciplinari, previste nel presente Regolamento d'Istituto è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione alla Commissione di Garanzia interna alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.

Il Direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.

#### **Art. 12 – Danni**

Gli alunni, che per indisciplina, incuria o sfregio deturpino, rovinano l'edificio scolastico o danneggiano materiale di proprietà dello Stato, del Comune, della Scuola o altri Enti o persone, sono tenuti a risarcire il danno.

Qualora non si possa risalire al colpevole od ai colpevoli del danno stesso la somma dovuta sarà ripartita fra la classe o le classi che usufruiscono del servizio.

### **Art. 13 - Le assemblee studentesche**

Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. Le seconde possono articolarsi in assemblee di classi parallele. E' previsto lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di Classe al mese nel limite , la prima di una giornata intera di lezione, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e deve essere richiesta anticipatamente agli insegnanti interessati almeno tre giorni prima.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività formative quali lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, (**cineforum**), per lavori di gruppo su problemi inerenti l'Istituto e per richieste di iniziative funzionali al miglioramento del POF.

Inoltre, eccezionalmente, per consentire attività, progettate in accordo con i docenti, che siano alternative alla normale attività didattica, su richiesta motivata degli studenti, due assemblee di Istituto possono essere raggruppate in due giorni consecutivi.

Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo dell'attività didattica (maggio-giugno).

All'assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Le assemblee di Istituto devono essere motivate e richieste con un preavviso di almeno cinque giorni dalla maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta di un decimo degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentate al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Le giornate di assemblea devono essere considerate giornate di lezione. I rappresentanti degli studenti sono tenuti a redigere l'ordine del giorno tenendo conto delle richieste dei rappresentanti di classe espresse durante le relative assemblee. Coloro che non fossero interessati all'ordine del giorno sono tenuti a rimanere in classe per lo svolgimento delle ore normali di lezione.

Qualora le assemblee di Istituto richiedessero la partecipazione di esperti, o esterni alla scuola, questi possono essere invitati a partecipare previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

Eventuali altre assemblee mensili possono svolgersi fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla disposizione dei locali e nel rispetto delle normative, previste dai Decreti Delegati.

### **Art. 14- Il Comitato Studentesco**

*I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto.*

*Il Comitato Studentesco è preposto:*

- *a mantenere i collegamenti tra tutti gli studenti attraverso i rappresentanti di classe;*
- *a facilitare una comunicazione costruttiva tra le varie componenti scolastiche;*
- *a raccogliere idee, proposte, suggerimenti e informazioni dalle assemblee di classe;*

- a organizzare indagini, (tramite questionari o eventuale proposta di un punto all' ordine del giorno delle assemblee di classe) per la rilevazione dei bisogni e degli interessi degli studenti;
- a preparare, organizzare e gestire le assemblee di Istituto.

*Il Comitato Studentesco può emanare un Comitato Operativo di Base costituito da un minimo di 8 studenti fino ad un massimo di 15 studenti con il compito di mantenere i collegamenti tra tutti i componenti del Comitato, curare la programmazione e la organizzazione pratica delle assemblee su inazione del Comitato al completo.*

*Il regolamento del Comitato Studentesco viene modificato o riconfermato all' inizio di ogni anno scolastico.*

## **PARTE QUINTA COMPONENTI DELL'ISTITUTO**

### **Art. 1 - Rapporti fra le componenti**

I rapporti fra le componenti, personale direttivo, docente, non docente, alunni e genitori, sono ispirati al criterio del reciproco rispetto e del riconoscimento delle rispettive funzioni intese non come attività a diverso livello, ma come insieme di funzioni rivolte al medesimo fine di attività educativa.

Ciascuna componente, direttiva, docenti, non docenti, studenti e genitori, può rivolgersi, all'interno dell'Istituto, alle altre componenti mediante:

- a) assemblee appositamente convocate secondo le modalità previste dalla legge;
- b) propri rappresentanti in orario non di lezione;

Al fine di favorire i rapporti fra le componenti, l'Istituto mette a disposizione le proprie aule, attrezzature, albi e quanto altro possibile nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e dalla disponibilità di bilancio.

### **Art. 2 - Assemblee delle componenti**

Le assemblee delle componenti possono essere convocate autonomamente da ciascuna componente o da più componenti insieme:

- a) fuori orario di lezione subordinatamente alla disponibilità dei locali;
- b) in orario di lezione utilizzando il monte ore consentito dall'art. 43 del DPR 31/5/1974 n.416, art. 60 del DPR 31/5/74 n.417, art. 22 del DPR 31/5/74 n.419 e successive modificazioni.

## **PARTE SESTA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE**

### **Art. 1 - Organizzazione delle attività extrascolastiche**

L'istituto organizza attività extracurricolari al fine di favorire la formazione culturale e professionale degli alunni e l'inserimento degli stessi nella comunità cittadina, nazionale ed europea.

Per la regolamentazione e per i criteri da tenere presenti nella progettazione delle visite di istruzione e dei sopralluoghi professionali si fa riferimento alle norme di legge vigenti, alle circolari ministeriali sull'argomento ed alle eventuali successive modifiche.

La programmazione delle suddette attività, che si articolano in visite guidate e visite di istruzione, deve essere effettuata dai Consigli di Classe interessati, regolarmente approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per ciò che è inerente alle rispettive competenze.

**Le visite guidate** a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei ecc. non possono, in ogni caso, superare la durata di un giorno lavorativo.

**Le visite d'istruzione** debbono essere connesse alla integrazione culturale, alla preparazione di indirizzo, alle attività sportive e agli scambi culturali; esse, se comportano pernottamenti dovranno essere programmate con riguardo all'età ed alle specificità dell'indirizzo di studio. Di norma dovranno riguardare le classi terminali e quelle classi che sono coinvolte in attività sportive, scambi culturali, progetti europei o realizzano un'"area di progetto" che rende necessario la presenza per più giorni presso un'azienda o in località ed Istituzioni di interesse culturale, scientifico o naturalistico.

Nessuna visita di istruzione, inoltre, può essere effettuata ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi

degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Fanno eccezione le attività agonistiche e quelle coinvolgenti studenti di classi diverse, trasversali o partecipanti a progetti europei.

Non potranno essere organizzate visite di istruzione in paesi in cui la situazione interna o internazionale possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

### **Art. 2 - Attività dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti**

Entro il trenta ottobre di ogni anno i Consigli di Classe e, per quanto di sua competenza, il Collegio dei Docenti devono formulare un piano generale delle attività che complessivamente si intendono svolgere nella classe o nell'Istituto nel corso dell'anno scolastico e che trovi giustificazione e fondamento nel tipo e nei tempi di lavoro.

Per le visite di istruzione, guidate ed attività extra-curricolari in genere sono possibili accorpamenti per classi parallele o per corsi.

Sarebbe opportuno verificare l'omogeneità del numero delle uscite (attività varie per ciascuna classe).

Dopo il trenta ottobre le attività di cui trattasi possono essere autorizzate in via eccezionale.

### **Art. 3 - Autorizzazione delle attività extra-Istituto**

Le visite aziendali, i viaggi e le visite di istruzione e ogni altra attività che debba svolgersi fuori dell'ambito dell'Istituto sono autorizzate dal Consiglio d'Istituto, per quanto di sua competenza e sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti.

### **Art. 4 - Organizzazione delle attività extra-Istituto**

I Consigli di Classe deliberano in merito alle mete delle visite e dei viaggi d'istruzione, tenendo presente le proposte emerse dalle riunioni per materie dei docenti, sia i suggerimenti da parte degli alunni.

Indica inoltre le finalità didattiche, gli accompagnatori e gli eventuali sostituti, periodo di svolgimento e budget massimo con cui impegnare le famiglie.

Le visite d'istruzione delle classi seconde, terze e quarte possono svolgersi in periodi diversi, purché adeguati alle mete scelte ed organizzate con largo anticipo.

L'attività di carattere tecnico- amministrativo verrà svolta dalla commissione viaggi.

I criteri che i Consigli di Classe dovranno seguire nella individuazione dei Docenti accompagnatori sono, in ordine di priorità, i seguenti:

-Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico- educative del viaggio.

-Docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare

-Per i viaggi all'estero almeno un docente di lingua straniera o che conosca bene la lingua e con l'avvicendamento degli accompagnatori nel corso degli anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal Consiglio d'Istituto.

Il docente che propone la visita di istruzione è tenuto, salvo gravi ed imprevisti motivi, ad accompagnare gli alunni.

### **Art. 5 - Attività da svolgersi all'interno dell'Istituto**

All'interno dell'Istituto sono consentite, anche in orario di lezione, attività culturali di vario tipo come dibattiti, conferenze, proiezioni, rappresentazioni, attività ricreative, sportive, ecc. che devono essere parte integrante della programmazione disciplinare e di classe.

Tali attività sono organizzate dai Consigli di Classe e/o dal Collegio dei Docenti; esse possono interessare una sola classe, più classi o tutto l'Istituto; in questo ultimo caso necessitano dell'autorizzazione del Collegio dei Docenti e, quando comportino la presenza di persone esterne all'Istituto, dell'autorizzazione del C.d.I..

### **Art. 6 - Partecipazione alle attività extrascolastici**

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività organizzate dall'Istituto, salvo che esse, per loro natura o per decisione dello Istituto, siano facoltative. Le iniziative che comportano esborso di denaro non possono che essere facoltative.

Gli alunni che non partecipano alle attività facoltative sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

### **Art. 7 - Partecipazione ai progetti Europei**

L'Istituto riconosce la partecipazione a tutti i progetti Europei come indispensabile per il miglioramento della qualità dell'istruzione e per sviluppare una dimensione europea nella formazione e orientamento professionale.

## ***PARTE SETTIMA BIBLIOTECA E AULE ATTREZZATE***

### **Art. 1 - Accesso e uso della biblioteca delle aule e aule attrezzate**

L'accesso e l'uso della biblioteca, delle aule, delle aule attrezzate da parte di estranei può essere consentito dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, come da normativa prevista dal Consiglio Scolastico Provinciale. L'uso delle aule e aule attrezzate, fuori dell'orario di lezione e/o di servizio, da parte di alunni, docenti e non docenti è autorizzato di volta in volta dal Capo d'Istituto e annotato su apposito registro.

E' necessario prenotare l'utilizzo delle apparecchiature multimediali quando non previsto nel proprio orario.

La prenotazione deve essere fatta almeno due giorni prima ad esclusiva cura del docente interessato.

### **Art. 2 - Responsabilità nell'uso delle aule, della biblioteca e delle attrezzature**

I soggetti di cui all'articolo precedente sono responsabili in solido degli eventuali danni derivati dall'uso improprio dei locali e della attrezzatura loro affidata.

### **Art. 3 - Uscita dell'attrezzatura dell'Istituto**

L'attrezzatura non può uscire dall'Istituto senza il consenso del Capo d'Istituto e previa dichiarazione di responsabilità da parte di chi la utilizza e la necessità di utilizzarla, purché sia per personale dell'Istituto e sia usata per l'Istituto; se si tratta di riparazioni deve essere accompagnata da una bolla esplicativa.

### **Art. 4 - Guasti alle attrezzature e al materiale scientifico didattico**

Qualora si verificano guasti alle attrezzature o al materiale scientifico didattico, l'insegnante dell'ora annota il guasto sul registro dell'aula e l'assistente tecnico, presa visione dell'eventuale annotazione del docente, provvede, se necessario, a chiamare il tecnico competente alla riparazione, previa comunicazione al Capo d'Istituto per l'autorizzazione.

### **Art. 5 - Biblioteca**

La biblioteca rimane aperta agli alunni e ai docenti che ne presentino necessità nei giorni stabiliti dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L'apertura è garantita dalla presenza di un elemento del personale non docente, individuato dal Dirigente Scolastico, per annotare su apposito registro i prestiti giornalieri ad alunni e docenti.

Il Dirigente nomina almeno due responsabili della biblioteca (di norma uno dell'area umanistica ed uno dell'area scientifica) rinnovabili annualmente, con lo scopo di organizzare, controllare e aggiornare il materiale disponibile; a tal fine potranno utilizzare proposte e suggerimenti presentati dai colleghi.

In caso di docenti soprannumerari si può richiedere al Provveditore il loro utilizzo per il funzionamento della biblioteca.

#### **Art. 6 - Usa fotocopiatrici**

Le fotocopiatrici dell'Istituto sono a noleggio. Ogni alunno avrà all'inizio dell'anno scolastico una scheda pagata con la quota d'iscrizione. Ulteriori schede saranno in vendita presso la segreteria a Euro 5,00 (cinque).

I docenti avranno una scheda gratuita in relazione al numero di classi e al fatto che la disciplina da loro insegnata preveda sia la valutazione scritta che orale.

Le fotocopie dei libri di testo sono soggette alla protezione dei diritti d'autore.

#### **Art. 7 - Utilizzo dei laboratori**

- E' assolutamente vietato l'accesso al laboratorio da parte degli alunni se non in presenza dell'insegnante teorico e dell'insegnante tecnico pratico o dell'aiutante tecnico dell'area.
- L'accesso al laboratorio deve essere silenzioso ed ordinato.
- Gli alunni dovranno occupare le postazioni indicate dagli insegnanti presenti nelle ore di laboratorio e sono direttamente responsabili di eventuali danni o manomissioni delle apparecchiature o di qualsiasi altro oggetto in dotazione al laboratorio.
- Eventuali giacche o qualsiasi altro oggetto ritenuto inutile per lo svolgimento della lezione deve essere tenuto lontano dalla propria postazione di lavoro, onde evitare intralci allo svolgimento della stessa.
- E' vietato fumare ad alunni, docenti e non docenti .
- Alla fine della lezione l'alunno è tenuto a riporre il materiale utilizzato in modo ordinato, lasciando la propria postazione nella condizione in cui gli è stata consegnata.
- E' vietato consumare cibi o bevande, lasciare carte, fogli o qualsiasi altro oggetto che a parere del personale possano insudiciare gli strumenti presenti nel laboratorio.
- In particolare per il laboratorio di Informatica:
- Non si possono utilizzare dischetti diversi da quelli consegnati dal tecnico all'inizio della lezione se non dopo autorizzazione di uno degli insegnanti o dello stesso tecnico.
- Il compito dell'ordinaria manutenzione degli strumenti e materiali è affidata ad un aiutante tecnico nominato.
- Le chiavi dei laboratori sono affidate al personale ausiliario del piano che è tenuto a consegnarle soltanto al personale del laboratorio.

#### **Art. 8 - Regolamento di accesso al bar**

##### ***Per gli studenti:***

Orario:

- dalle 8,00 alle 8,05;
- dalle 10,55 alle 11,10 il lunedì e il mercoledì in coincidenza con l'intervallo delle lezioni;
- dalle 11,00 alle 11,10 il martedì, giovedì, venerdì e sabato in coincidenza con l'intervallo delle lezioni;
- al termine delle lezioni sino alle ore 14,00.

E' obbligatorio l'uso delle liste per l'ordinazione delle merende ed i rappresentanti di classe dovranno consegnarle, entro le 9,00, al collaboratore scolastico del piano.

Il ritiro delle merende avverrà a partire dalle ore 10,00.

La distribuzione delle merende preparate avverrà sui due plessi; pertanto gli alunni della palazzina B ritireranno la lista nel sito ristoro della palazzina stessa.

Gli alunni che non avranno compilato la lista delle merende potranno accedere al bar o al luogo ristoro della palazzina B solo in coincidenza con l'intervallo delle lezioni.

Il gestore del bar è tenuto al rigoroso rispetto delle norme igieniche: gli addetti alla distribuzione degli alimenti dovranno indossare guanti e cappello, come da normativa vigente.

***Per il personale scolastico:***

Orario:

- dalle 7,45 alle 8,05;
- dalle 8,30 alle 9,15;
- dalle 9,45 alle 14,00.

## ***PARTE OTTAVA DIRITTI SINDACALI***

### **Art. 1 - Le organizzazioni sindacali**

L'istituto riconosce le organizzazioni sindacali ed è disponibile all'attivazione delle relazioni tra le parti in ottemperanza a quanto sancito al riguardo dal vigente CCNL.

### **Art. 2 - Adempimenti obbligatori del capo d'Istituto**

Qualora fossero costituite rappresentanze sindacali nella scuola, gli adempimenti obbligatori del Capo d'Istituto sono:

- fornire l'eventuale documentazione per le materie oggetto di informazione preventiva;
- concordare tra le parti il calendario degli incontri per l'informazione successiva;
- informare della richiesta di esame i soggetti sindacali presenti nella scuola;
- convocare entro 3 gg. dalla richiesta un apposito incontro per l'esame che si concluderà entro i 5 gg. successivi alla ricezione delle informazioni da parte delle Organizzazioni sindacali;
- verificare in un apposito incontro con le Organizzazioni sindacali le modalità di applicazione dei criteri in materia dei diritti sindacali;
- tenere o far tenere un verbale degli incontri per l'informazione e per l'esame delle relative posizioni;
- astenersi da decisioni unilaterali sulle materie oggetto di esame per la durata dello stesso, se non pregiudizievoli del servizio.

Non sono previste procedure di conciliazione dei conflitti a livello di Istituto.

### **Art. 3 - Assemblee sindacali**

Per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio del diritto di assemblea sindacale si fa riferimento all'art. 13 del vigente CCNL che fissa i limiti temporali (10 ore per a.s. da calcolare per ciascun dipendente),



la durata (massimo 2 ore continuative se relativa alla singola scuola), la collocazione (per i docenti all'inizio o al termine dell'attività didattica giornaliera di ogni scuola interessata o durante l'orario di servizio in attività funzionali all'insegnamento; per gli ATA e capi d'Istituto in orario anche non coincidente con quelle del personale docente comprese le ore intermedie del servizio scolastico), i divieti (di norma un'assemblea al mese in ciascuna scuola o istituto e comunque non più di due; non possono essere svolte assemblee durante gli esami e gli scrutini finali), i titolari della richiesta (Cisl, Snals, Cgil, Uil, Cida-Anp, Gilda-Unams, Cisnal, Cisa, Asgb-Usas, Confedir, Usppi, R.d.B.-Cub e inoltre, le altre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello territoriale firmatarie di accordi decentrati), le modalità (svolgimento in locali scolastici concordati con i capi d'Istituto o in altra sede; la convocazione, con l'indicazione della sede, della durata, dell'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni e dell'ordine del giorno, va presentata ai capi d'Istituto delle scuole interessate almeno 6 gg prima; entro 48 ore altri organismi sindacali che ne abbiano diritto).

Il capo d'Istituto ha come adempimento obbligatorio:

**PROCEDURALE:**

- far affiggere la comunicazione nello stesso giorno in cui è pervenuta ed entro le 48 ore successive; se in tale periodo pervengano ulteriori comunicazioni negli stessi termini, mediante circolare interna, avviserà le componenti interessate con lo scopo di raccogliere la dichiarazione individuale scritta di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. La dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del calcolo delle 10 ore individuali, quindi va protocollata; è opportuno anche impiantare e tenere aggiornato un registro.
- sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato la partecipazione, avvertendo le famiglie. Non sono indicati termini di preavviso.

**DISCREZIONALE:**

- disporre eventuali adattamenti di orario - o eventuali sostituzioni - per le sole ore di durata dell'assemblea per i docenti non partecipanti;
- se l'adesione del personale ATA è totale, stabilire, d'intesa con le OO SS. della scuola, la quota e i nominativi di coloro che debbono garantire i servizi indifferibili.

## **PARTE NONA NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 1 - Modifiche al regolamento**

Proposte di modifiche al presente regolamento possono essere presentate:

- a) da almeno due consiglieri del Consiglio d'Istituto;
- b) dal Collegio dei Docenti;
- c) da almeno due terzi dei Consigli di Classe;
- d) da almeno due terzi delle assemblee di classe degli alunni;
- e) da almeno 2/3 dei docenti, espresso anche in occasione del Collegio dei Docenti;
- f) da almeno la maggioranza dell'Assemblea degli alunni validamente riuniti in assemblea generale;
- g) da almeno due terzi del personale non docente;
- h) da almeno la maggioranza dell'Assemblea dei genitori riuniti in assemblea generale.

Le proposte di modifica debbono essere approvate da almeno due terzi dei consiglieri in carica.

### **Art. 2 - Del regolamento**

Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

### **Art. 3 - Norme di rinvio**

Il regolamento del Consiglio d'Istituto e altre future regolamentazioni che il Consiglio dovesse approvare fanno parte integrante del presente regolamento.

### **Art. 4 - Patto Educativo di Corresponsabilità**

All'atto delle iscrizioni, studenti, famiglie ed istituzione scolastica sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità, che definisce i diritti ed i doveri della Scuola, dei Genitori e degli Alunni nel rapporto educativo.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è approvato dal Consiglio d'Istituto, cui spetta l'eventuale revisione su proposta delle sue componenti.